

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, venerdì 15 giugno 2012

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

Regione Calabria**BOLLETTINO UFFICIALE**

Via P. Orsi – CATANZARO

*Il pubblico si riceve:*Martedì e Giovedì,
dalle ore 10 alle ore 12*Informazioni telefoniche:*Martedì e Giovedì,
dalle ore 10 alle ore 12

Telefono 0961/775522

SOMMARIO**PARTE PRIMA****SEZIONE I****Regione Calabria****LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 21

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale della Regione Calabria

Pag. 19375

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 22

Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero»

Pag. 19378

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 23

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8

Pag. 19380

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 24

Modifiche ed integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, legge regionale n. 8/2002»

Pag. 19380

Regione Calabria**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 11 giugno 2012, n. 4

Modifica art. 27 del Regolamento regionale n. 8 del 29/12/2011

Pag. 19381

REGIONE CALABRIA
BOLLETTINO UFFICIALE**A V V I S O**

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

PARTE PRIMA**SEZIONE I****Regione Calabria
LEGGI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 11 giugno 2012, n. 21

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale della Regione Calabria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1***(Principi e finalità)*

1. La Regione Calabria assume l'identità culturale del popolo calabrese come bene primario da valorizzare e promuovere ed individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna mirata a favorire l'edificazione di un'Europa unita, mantenendo la memoria storica e nel rispetto e nella tutela delle diversità delle culture regionali.

2. La Regione Calabria, per le finalità di cui al comma 1, garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Calabria, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto.

3. La Regione Calabria considera la cultura e il patrimonio linguistico della Calabria e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze costituzionali e statutarie in materia di beni culturali, di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell'identità culturale calabrese.

CAPO II**INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE****Art. 2***(Tipologia di interventi di valorizzazione)*

1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio regionale e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono le parlate o i dialetti della Calabria.

2. La Regione Calabria riconosce le parlate di cui al comma 1, su richiesta dei comuni, previa loro deliberazione, congruamente motivata, assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.

3. La Regione Calabria considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale regionale una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni, fatti salvi i principi statutari, considera la protezione e la promozione delle parlate o dialetti tradizionalmente utilizzati sul proprio territorio come un obbligo verso la comunità regionale e ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) la consapevolezza che le parlate o i dialetti regionali costituiscono una ricchezza storica e culturale;

b) la necessità di un'azione risoluta di promozione delle parlate o dialetti regionali allo scopo di preservarle;

c) la facilitazione e l'incoraggiamento dell'uso scritto e orale delle parlate o dialetti regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;

d) il dovere di promuovere studi e ricerche sulle parlate e sui dialetti regionali;

e) la messa a disposizione, nell'ambito della competenza regionale, di forme e di mezzi adeguati d'insegnamento e di studio delle culture e delle parlate o dialetti regionali in tutti i livelli appropriati;

f) il sostegno alle attività editoriali e culturali, con particolare attenzione alle manifestazioni teatrali e drammaturgiche, per valorizzare il patrimonio delle parlate o dialetti presenti nella Regione.

Art. 3*(Interventi nel settore studio e ricerca)*

1. La Regione tutela, valorizza e promuove le parlate o dialetti e il patrimonio letterario dialettale al fine di favorirne la conoscenza e diffusione, attraverso le seguenti attività:

a) attività di studi e ricerche storiche, linguistiche, demo-etno-antropologiche e toponomastiche;

b) organizzazione di seminari e convegni, anche finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio dialettale-linguistico regionale;

c) attività di conservazione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio dialettale;

d) costituzione e incremento di fondi bibliografici o archivi, anche sonori, video e cinematografici afferenti la documentazione di testi, canti, musiche strumentali e danze tradizionali;

e) organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse regionale;

f) creazione artistica e realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e teatrali;

g) sostegno a festival musicali, manifestazioni, iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive, nonché trasmissioni d'informazione radiofoniche e televisive;

h) edizione e diffusione di libri e pubblicazioni;

i) iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti della Regione nelle loro varie possibilità espressive, con finalità di studio e didattico;

l) corsi di formazione e di aggiornamento;

m) tutela, valorizzazione e divulgazione degli usi linguistici dialettali afferenti le tradizioni folcloristiche regionali;

n) attività di monitoraggio e di censimento delle varietà e degli usi con relativa proposta di costituzione di un sistema grafico unitario;

o) redazione di vocaboli areali nonché di un unico e onnicomprensivo vocabolario sul patrimonio linguistico dialettale calabrese.

2. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei della regione e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio linguistico della Calabria. A tal fine la Giunta regionale delibera, sentita la commissione consiliare competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca, anche prevedendo l'istituzione di borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura e il patrimonio dialettale storico della Regione Calabria.

3. Le province, i comuni, anche in forma associata, le comunità montane, gli enti, gli istituti e le associazioni che attuano le iniziative di cui al precedente comma 1 possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 4

(Interventi nel settore delle attività culturali e dello spettacolo)

1. La Regione Calabria, in considerazione della specialità dello strumento teatrale per la tutela e la valorizzazione del dialetto e dell'identità calabrese, promuove e incentiva le attività teatrali volte alla valorizzazione del patrimonio dialettale calabrese e degli artisti calabresi.

2. L'amministrazione regionale considera l'impegno di cui al comma 1 parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione dell'uso del patrimonio linguistico calabrese e della cultura calabrese, garantendo pari dignità ad una pluralità di forme espressive correlate al considerevole patrimonio culturale della Regione Calabria, senza ledere l'ormai acquisito patrimonio linguistico e culturale derivante dalla lingua italiana.

3. In attuazione dei principi di cui ai commi precedenti, la Regione incentiva e promuove:

a) la produzione di lavori teatrali o di cortometraggi che valorizzano il dialetto, l'identità e la cultura calabrese;

b) la programmazione di stagioni teatrali sulla nuova drammaturgia, composte di opere calabresi, nazionali e internazionali, nonché reading di opere letterarie e poetiche;

c) l'organizzazione di stage formativi con i maggiori esponenti della drammaturgia nazionale e internazionale;

d) l'organizzazione di incontri, convegni e mostre su tematiche specifiche;

e) l'istituzione di un premio biennale destinato alle opere in dialetto, i cui vincitori saranno poi sostenuti nella produzione, promozione e distribuzione;

f) la pubblicazione di opere che riflettono il patrimonio linguistico e l'identità calabrese.

g) La Regione Calabria promuove l'istituzione di una biblioteca di letteratura dialettale, anche multimediale, che raccolga tutta la produzione calabrese, sia presente che passata, sia teatrale che letteraria che audiovisiva.

Art. 5

(Interventi nel settore della comunicazione)

1. La Regione riconosce e tutela il patrimonio linguistico e dialettale della Calabria, nonché la persistenza di parlate di minoranza, anche nell'uso delle diverse varietà dialettali, senza diminuire il grado di conoscenza e l'uso dell'italiano parlato e scritto.

2. L'amministrazione regionale promuove la creazione di un apposito sito internet, di un programma multimediale e di una rete di accesso di scuole, centri e ricercatori.

3. Il patrimonio culturale e linguistico della Calabria, relativamente alle finalità della legge, è tutelato e valorizzato anche come il più sicuro possesso del patrimonio linguistico nativo, per cui è la base per migliorare l'apprendimento e la padronanza dell'italiano e delle moderne lingue di circolazione internazionale.

Art. 6

(Interventi nel settore dell'istruzione)

1. La Regione Calabria favorisce la diffusione delle attività di ricerca e di insegnamento del patrimonio dialettale in ambito scolastico, prevedendo, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale, un apposito finanziamento per le spese sostenute nelle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso appositi progetti formativi, attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi:

a) studio del patrimonio linguistico e culturale nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;

b) studio sistematico dei vari aspetti dei saperi linguistici e del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Calabria, anche mediante l'impiego delle forme dialettali come strumento veicolare;

c) formulazione di programmi educativi bilingui;

d) redazione di libri e di antologie di prosa e poesia dialettale.

2. In funzione degli obiettivi previsti ai precedenti commi, l'amministrazione regionale può erogare finanziamenti finalizzati alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici ed universitari o altri strumenti finalizzati all'insegnamento del patrimonio linguistico e culturale della Calabria, nonché all'acquisto di materiale didattico di uso individuale e collettivo.

CAPO III
ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 7

(Funzioni della Regione e degli enti locali)

1. La Regione realizza interventi finalizzati a promuovere azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative, rientranti nell'ambito delle finalità oggetto della presente legge, condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata.

2. La Regione predispone e realizza, anche in accordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.

3. La Regione può riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio dialettale della Calabria o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Art. 8

(Forme di collaborazione con amministrazioni dello Stato)

1. In attuazione delle finalità perseguite dalla presente legge, l'amministrazione regionale favorisce e tutela la creazione di sinergie non soltanto con le scuole di ogni ordine e grado, ma anche con i centri di lettura, le biblioteche, le università e i centri di istruzione territoriale permanenti, sostenendo progetti didattici e di ricerca di ampio respiro. Propone inoltre forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, locali o nazionali.

2. La Regione Calabria garantisce la coerenza tra le attività dell'amministrazione regionale e quelle svolte nel territorio regionale calabrese dalle amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza, anche attraverso la promozione di apposite conferenze miste.

3. I comuni possono costituire consulte locali per preservare e tutelare il patrimonio culturale e linguistico della Calabria, formate da persone competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua calabrese, anche nelle sue varianti locali, nonché di formulare osservazioni e proposte all'assessorato regionale della cultura e presentare appositi programmi di attività.

4. L'amministrazione regionale prevede, tramite l'Osservatorio regionale per il patrimonio linguistico e culturale della Calabria, i criteri per la collaborazione con le consulte locali.

5. L'amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica.

Art. 9

(Fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine calabrese)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con regolamento, per gli interventi indivi-

duati dalla presente legge, termini e modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.

Art. 10

(Osservatorio regionale per la cultura e il patrimonio dialettale calabrese)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito presso l'assessorato regionale alla cultura, l'Osservatorio regionale per il patrimonio linguistico e culturale della Calabria, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è organo consultivo dell'assessorato regionale della cultura e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nonché, esprime, annualmente, proprie valutazioni sull'attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.

3. L'Osservatorio è presieduto dall'assessore regionale della cultura ed è composto da:

a) tre studiosi delle discipline indicate all'articolo 6, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale calabrese, designati dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante per ciascuna delle università calabresi, designati dai rispettivi senati accademici;

c) due studiosi di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale calabrese, designati, rispettivamente, dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI.

4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale alla cultura.

5. L'Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento nazionale ed europeo è incompatibile con quella di membro dell'Osservatorio.

7. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita. Ai membri dell'Osservatorio compete soltanto il rimborso delle spese vive documentate, nel limite massimo annuo di 1.000 euro, che andranno a gravare sull'UPB di cui all'articolo 11 della presente legge.

8. I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati una sola volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità, l'assessore regionale della cultura promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio.

9. I membri dell'Osservatorio, ad eccezione di quelli nominati in relazione alla carica ricoperta, decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.

10. Qualora i rappresentanti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l'assessore regionale alla cultura provvede a proporre la relativa nomina al Presidente della Giunta regionale.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla nomina dell'Osservatorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2012 in € 50.000,00, si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale previsto dall'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e successive modifiche.

2. Per gli anni successivi, si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziati all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale di cui al precedente comma.

Art. 12

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 giugno 2012

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 22

Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero».

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica del titolo della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29
«Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri 0»)

1. Il titolo della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito: «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero».

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale
14 agosto 2008 n. 29)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito: «1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a "chilometri zero", favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti».

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 29/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, dopo le parole «la Regione» sono aggiunte le seguenti parole «anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale»;

b) la lettera a) è abrogata;

c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 29/2008 le parole «prodotti agricoli regionali e» sono soppresse;

d) alla lettera d) le parole «l'acquisto di prodotti agricoli regionali e» sono sostituite con le parole «l'impiego di»;

e) alla lettera e) le parole «regionali e prodotti agricoli» sono soppresse e le parole «imprenditori agricoli» sono sostituite con la parola «produttori»;

f) alla lettera g) le parole «origine regionale e prodotti agricoli» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a "chilometri zero"»;

3. al comma 4 dell'articolo 1 della L.R. 29/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso la parola «agricoli» è soppressa. Dopo le parole «si intendono» è aggiunto il seguente periodo «i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria, che rientrano in una o più delle seguenti categorie:»;

b) alla lettera a) dopo le parole «decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» sono aggiunte le parole «Disposizioni in materia

di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «d) “prodotti di qualità”, intesi come i prodotti che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), le specialità tradizionali garantite (STG) e i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica».

Art. 3

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale
14 agosto 2008 n. 29)*

1. Alla rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 29/2008 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 29/2008 la parola «costituisce» è sostituita con le parole «può costituire» e le parole «regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma» sono sostituite con le parole «a chilometri zero»; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.».

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della L.R. 29/2008 le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a “chilometri zero”».

5. Il comma 4 dell'articolo 3 della L.R. 29/2008 è abrogato.

Art. 4

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale
14 agosto 2008 n. 29)*

1. Alla rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 29/2008 le parole «prodotti agricoli regionali» sono soppresse e sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 29/2008 è così sostituito: «2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionano per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e agroalimentari a “chilometri zero”, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale».

4. Il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 29/2008 è così sostituito: «4. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Calabria.».

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 29/2008 è aggiunto il seguente comma: «5. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a “chilometri zero.”».

Art. 5

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale
14 agosto 2008 n. 29)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito: «1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della vigente normativa riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) almeno il 15% del totale dei posteggi.».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 29/2008 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della L.R. 29/2008 le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a “chilometri zero”».

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della L.R. 29/2008 è abrogato.

Art. 6

*(Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale
14 agosto 2008 n. 29)*

1. L'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è abrogato.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 11 giugno 2012

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 23

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «L'erogazione può essere disposta in favore di un Unione dei Comuni, in caso di trasferimento a questa del personale di una Comunità montana soppressa alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, legge regionale 10 luglio 2008, n. 20».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 11 giugno 2012

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 24

Modifiche ed integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, legge regionale n. 8/2002».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 13 comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 34, le parole «65 anni» sono eliminate e sostituite dalle seguenti «limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia pensionistica».

2. All'articolo 13 comma 3 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 34, dopo le parole «la risoluzione del rapporto di lavoro, è fissata al 1° aprile di ciascun anno», si aggiunge la seguente frase «ad eccezione dell'anno 2012 per il quale le istanze possono essere presentate o confermate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge e la risoluzione del rapporto è fissata al 1° ottobre».

3. All'articolo 13 comma 14 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 34, le parole «abbiano un'età anagrafica pari o superiore a 65 anni, oppure un'anzianità contributiva complessiva, anche figurativa, pari o superiore a 40 anni», sono eliminate e sostituite dalle seguenti «raggiungano tali limiti».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 11 giugno 2012

Scopelliti

Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 11 giugno, n. 4

Modifica art. 27 del Regolamento Regionale n. 8 del 29/12/2011.

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 27
(Norme Transitorie e finali)

1) Nelle more dell'approvazione del Piano Triennale – 2013/2015 – e del Piano Annuale – 2013 – di interventi, le somme stanziare nel bilancio regionale – anno 2012 – di cui alla L.R. n. 28/2010 – Norme in materia di Sport – saranno utilizzate per il medesimo anno a sostegno delle manifestazioni sportive, previa presentazione di apposita istanza ai sensi dell'art. 15 della suddetta, Legge.

2) I criteri adottati per l'individuazione delle manifestazioni sportive beneficiarie di eventuali contributi sono:

a) importanza dell'evento sportivo (numero associazioni

coinvolte, numero di partecipanti ed atleti coinvolti, preventivo di spesa strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione);

b) sostegno alle discipline emergenti;

c) promozione, attraverso la realizzazione dell'evento sportivo, dell'immagine della Regione Calabria;

d) valorizzazione del territorio regionale in termini turistici ed economici;

e) peculiarità del progetto ed impatto sociale nel territorio calabrese;

3) L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito della presentazione di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute;

4) Il presente regolamento regionale entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 giugno 2012

Scopelliti

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.